

REGOLAMENTO PER LA PROVA FINALE PER I CORSI DI LAUREA IN CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE

La prova finale di laurea consiste nella redazione di un breve elaborato scritto, nell'esame finale di Laurea e nelle attività preparatorie pertinenti. Nel corso dell'esame di Laurea lo Studente deve illustrare i contenuti dell'elaborato e rispondere tanto a domande riguardanti l'argomento stesso quanto ad altre di cultura chimica generale. Per il superamento della prova finale allo Studente vengono assegnati 5 CFU.

Per la prova finale di Laurea operano la Commissione Lauree Chimiche, il Tutore, La Commissione per l'esame finale di Laurea.

- I. La Commissione Lauree Chimiche, unica per i due Corsi di Studio, ha il compito di gestire tutte le procedure previste dalle presenti norme, avvalendosi della collaborazione della Segreteria Didattica del Dipartimento di Scienze Chimiche. La Commissione Lauree Chimiche è composta da tre membri designati dal CCS in Chimica e da tre membri designati dal CCS in Chimica Industriale, tra i quali la Commissione elegge il proprio Presidente. La designazione dei tre membri da parte di ciascun CCS avviene in occasione dell'elezione del rispettivo Presidente;
- II. Il Tutore ha il compito di concordare con lo Studente la scelta dell'argomento da trattare nell'elaborato, di seguirlo nello studio e in tutte le altre attività preparatorie alla redazione dell'elaborato, di approvarne il titolo e il contenuto finale e di vigilare sull'effettivo numero di ore di impegno dello Studente. Il Tutore può essere scelto esclusivamente fra:
 - a) i professori di ruolo e i ricercatori del Dipartimento di Scienze Chimiche;
 - b) i professori di ruolo e i ricercatori dei Corsi di Studio in Chimica o Chimica Industriale;
 - c) i ricercatori del CNR attivi presso il Dipartimento di Scienze Chimiche in base a specifiche convenzioni fra tale Ente e l'Ateneo, purché al momento dell'inizio delle attività preparatorie della prova finale risultino docenti di un insegnamento di area disciplinare chimica presso l'Ateneo di Padova.
- III. La Commissione per l'esame finale di Laurea è composta da cinque professori di ruolo o ricercatori, uno dei quali svolge la funzione di Presidente. Come previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo essa è nominata dal Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche per delega Rettorale, su proposta della Commissione Lauree

Chimiche. La Commissione per l'esame finale di Laurea ha il compito di esaminare il contenuto dell'elaborato redatto dallo Studente, di ascoltare la sua dissertazione e di porre le domande che riterrà più opportune al fine di dare una giusta valutazione sulla sua preparazione durante l'esame finale di Laurea, di sancire il voto finale di Laurea, l'eventuale attribuzione della lode e procedere al conferimento ufficiale della Laurea (proclamazione), secondo le indicazioni riportate nelle norme di funzionamento.

NORME DI FUNZIONAMENTO

1. Prima di iniziare le attività preparatorie, lo Studente deve darne comunicazione alla Segreteria Didattica del Dipartimento di Scienze Chimiche, utilizzando il modulo disponibile nel sito web del Dipartimento di Scienze Chimiche. Lo Studente deve indicare la data di inizio delle attività preparatorie, che non può essere anteriore a quella della comunicazione, l'argomento scelto e il nome del Tutore, che deve possedere i requisiti indicati sopra e la deve sottoscrivere insieme allo studente. Con la firma della comunicazione il Tutore accetta d'ufficio e senza altre formalità la nomina. Lo Studente può presentare la comunicazione, corredata dalla copia del libretto elettronico o l'autocertificazione degli esami sostenuti, entrambe disponibili sul sito Uniweb, non appena abbia acquisito almeno 120 CFU.
2. Nel caso in cui la preparazione dell'elaborato scritto richieda attività sperimentali concordate dallo studente con il Tutore, questi deve mettere a disposizione dello Studente le attrezzature e i materiali necessari allo scopo. In tal caso lo Studente deve provvedere a registrarsi presso la Segreteria di Direzione del Dipartimento di Scienze Chimiche secondo le istruzioni impartite dalla Segreteria Didattica.
3. La data di inizio delle attività preparatorie indicata nella comunicazione deve precedere di almeno 60 (sessanta) giorni quella di inizio dell'appello di Laurea al quale lo studente intende iscriversi. Dalla data di inizio della attività di prova finale lo Studente è autorizzato a iniziare lo svolgimento delle attività della prova finale senza altre formalità, salvo la registrazione di cui al punto precedente ove prevista.
4. Se l'attività preparatoria prevede che lo Studente svolga uno stage presso una struttura esterna, questi dovrà rispettare tutte le norme ed espletare tutte le pratiche pertinenti previste dall'Ateneo, che è tenuto a conoscere e che sono indipendenti da quelle previste da questo regolamento. In questo caso lo Studente deve scegliere come Tutore dalla prova finale il Tutore universitario dello stage.
5. La prova finale si conclude con l'esame finale di Laurea. Per esservi ammesso lo

Studente deve:

- aver iniziato, non meno di 60 giorni prima della data di inizio dell'appello di Laurea, e concluso le attività preparatorie della prova finale;
 - aver consegnato in Segreteria Didattica del Dipartimento di Scienze Chimiche, entro le scadenze da essa indicate, l'elaborato scritto in 6 (sei) copie, redatte secondo le istruzioni dell'Allegato 1 al presente regolamento, firmate dallo Studente e dal Tutore, e una copia del libretto elettronico dalla quale risulti la registrazione di tutti gli esami previsti dal piano di studi;
 - essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie, con le scadenze per la presentazione della domanda di laurea e la registrazione degli esami, e con tutti gli altri adempimenti richiesti dall'Ateneo, che è tenuto a conoscere.
6. Nell'esame finale, lo Studente presenta una breve dissertazione sull'argomento dell'elaborato e risponde alle domande poste dalla Commissione per l'esame finale di Laurea, tanto pertinenti all'argomento dell'elaborato quanto alla cultura chimica generale.
 7. Al termine la Commissione per l'esame finale di Laurea decide il voto dell'esame finale di Laurea, che non può superare il 6% della media, ponderata sul numero dei crediti, dei voti dei singoli esami tradotta in centodecimi, e lo comunica allo Studente. In caso di valutazione negativa lo Studente viene rimandato a una successiva sessione di laurea. In caso di valutazione positiva lo Studente ha facoltà di rifiutare il voto e di sostenere nuovamente la prova finale in una sessione successiva.
 8. Nel caso in cui lo Studente abbia accettato il voto dell'esame finale di Laurea, La Commissione determina il voto finale di Laurea sommando alla media ponderata dei voti d'esame, il voto dell'esame finale di Laurea (punto 8). Nel caso in cui lo Studente si laurei entro la fine dell'anno solare in cui termina la durata legale del suo corso di studi, alla somma vengono aggiunti 2 (due) centodecimi a titolo di premio alla carriera. Il risultato finale viene quindi arrotondato al numero intero più vicino, che rappresenta il voto finale di laurea. Nel caso in cui il risultato finale prima dell'arrotondamento non sia inferiore a 112/110, la Commissione per l'esame finale di Laurea può deliberare l'attribuzione della lode. Tale attribuzione deve essere deliberata all'unanimità.
 9. La Commissione per l'esame finale di Laurea procede infine alla proclamazione ufficiale con la formula di rito.

Allegato 1.

L'elaborato non deve superare le 20 facciate di lunghezza, compresa la bibliografia ed esclusi i frontespizi, l'indice, le pagine bianche di separazione dei capitoli e un eventuale pagina finale di ringraziamento.

Le pagine devono essere di formato A4 speculare, con bordi superiore, inferiore, esterno e interno rispettivamente uguali a 3.0, 2.0, 2.5 e 4.0 cm.

Il testo deve essere formattato con carattere Times Roman o Arial 12, giustificazione su entrambi i margini, interlinea doppia. Per una pagina di solo testo questo corrisponde a 2000 caratteri (compresi gli spazi vuoti), ovvero 25 righe con in media 80 caratteri ciascuna. Nel caso in cui sia inserito materiale grafico, il numero totale di battute di testo (comprese le tabelle) non deve superare comunque il numero di 40000.

Se l'elaborato è suddiviso in capitoli, ogni capitolo deve finire con una pagina sinistra e il successivo iniziare con una destra, inserendo eventuali pagine di separazione bianche. tali pagine non vengono considerate nel conto delle facciate.